



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.34

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE DI IMPOSTA - ANNO 2025 - CONFERMA - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella solita sala delle adunanze consiliari si è riunito a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale; risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra indicato i componenti consiliari, come segue:

Cognome e Nome	Presente
1. BORGNA Valter Giovanni - Sindaco	Sì
2. ROUX Davide Giuseppe - Vice Sindaco	Giust.
3. GALLIAN Elio Guglielmo - Consigliere	Giust.
4. LEVET Bruno Antonio - Consigliere	Giust.
5. RATTALINO Dario Valter - Consigliere	Giust.
6. CAPPÀ Vittoria - Consigliere	Sì
7. LEVET Maurizio - Consigliere	Sì
8. DEBALINI Mirella Caterina - Consigliere	Sì
9. PEYRACHE Paolo - Consigliere	Sì
10. MARTINO Maurizio - Consigliere	Sì
11. PERTUSIO Federico - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale NASI Chiara Angela che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. BORGNA Valter Giovanni nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la progressione contenuta nell'ordine del giorno, a partire dall'ora sopra indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) aveva disposto che l'imposta municipale propria (IMU) fosse disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 aveva sancito l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- la sopracitata legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) ha attuato l'unificazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) definendo un nuovo assetto del Tributo Immobiliare, disponendo, all'articolo 1 quanto segue:
 - o al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
 - o al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 - o al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - o al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - o al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
 - o al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
 - o al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

- al comma 756 era previsto, inoltre, che a decorrere dall'anno 2021 i Comuni avrebbero avuto la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che è stato adottato solo il 7.07.2023;
- al comma 757 che la delibera di approvazione delle aliquote avrebbe dovuto essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che avrebbe consentito, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera sarebbe stata priva di efficacia;

RILEVATO che, il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 avrebbe avuto decorrenza solo dall'anno 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto con conseguente obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne avrebbe formato parte integrante. Pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sanciva l'inidoneità della delibera priva del prospetto in ossequio alle disposizioni sopra indicate avrebbe avuto concreta applicazione solo al momento in cui il modello di prospetto sarebbe stato reso disponibile, in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

DATO ATTO che il 07/07/2023 è uscito il suddetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi del co. 756 dell'art. 1 della L. 160/2019, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore con efficacia a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

VISTO il comunicato del MEF in data 30/11/2023 con il quale viene prorogato all'anno 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023.

RICORDATO che, in tale contesto normativo il Consiglio Comunale di Bellino aveva proceduto:

- con DCC n. 14 del 24.07.2020 ad approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
- con DDCC n. 28 del 29.12.2020, n. 27 del 27.12.2021, n. 28 del 22.12.2022 e la n. 27 del 18.12.2023 alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 1 commi dal 738 al 783 della L. 160/2019, a confermare le aliquote IMU per gli anni 2021 – 2022 2023 e 2024

Atteso che si rende necessario procedere ora alla determinazione ad approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2025 esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 e successivamente modificate ed integrate con Decreto del MEF del 6 settembre 2024;

Visto il seguente schema predisposto dagli uffici comunali, che sostanzialmente riconferma le aliquote deliberate per l'anno 2024, dando atto che tale schema è stato redatto secondo il prospetto delle aliquote elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del Federalismo Fiscale", allegato alla presente

delibera per formarne parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto viene qui di seguito riportato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,05%
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	0,95%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,05%

ATTESO che si rende necessario procedere in questa sede all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2025, come riportate nel Prospetto delle aliquote allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 3 co. 1, lett. b) del DL 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

CON votazione espressa in forma palese e con n. 7 voti favorevoli, n. zero contrari, n. zero astenuti su n. 7 Consiglieri presenti e n. 7 votanti;

DELIBERA

- 1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e delle disposizioni introdotte dall'art.1 commi dal 738 al 783 della L. 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) e ss.mm.ii., le seguenti aliquote IMU per l'anno 2025, come riportate nel Prospetto delle aliquote allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, il cui contenuto viene di seguito esposto:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,05%
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	0,95%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,05%

- 3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025.
- 4) Di precisare che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2025, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- 5) Di disporre che venga dato al presente provvedimento ampia diffusione con relativa informativa ai contribuenti.
- 6) Di trasmettere pertanto copia al Servizio finanziario e tributi per gli adempimenti di competenza.

DOPODICHE con separata ed unanime votazione i medesimi componenti il Consiglio Comunale deliberano di dichiarare immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, trattandosi di provvedimento propedeutico al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 la cui approvazione è posta al punto n. 5 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: BORGNA Valter Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NASI Chiara Angela

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/01/2025 al 29/01/2025 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 14/01/2025

Il Segretario Comunale
F.to: NASI Chiara Angela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 14/01/2025

Il Segretario Comunale
NASI Chiara Angela

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: NASI Chiara Angela